

STATUTO
FONDAZIONE ENRICA CAMILLETTI TONTI FOUNDATION – ETS –
ENTE FILANTROPICO

Premessa

Maria Grazia Tonti, con il sostegno e la condivisione dei suoi familiari, mossa da spirito di altruismo, di mecenatismo, di solidarietà e di umanità che da sempre caratterizzano la sua vita, intende costituire una Fondazione, a nome della mamma Enrica Camilletti Tonti, che in modo permanente operi nel tempo a venire nell'interesse della comunità locale di Osimo e regionale delle Marche. La Fondazione si ispira ai principi ed ai valori che da sempre hanno contraddistinto la figura e l'attività di Enrica Camilletti Tonti come Persona, imprenditrice, mecenate e benefattrice. Da queste premesse e su queste basi nasce Enrica Camilletti Tonti Foundation – Ente filantropico (sigla E.C.T.F.).

Titolo I - Denominazione, sede, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione, normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Enrica Camilletti Tonti Foundation - Ente del Terzo Settore – Ente Filantropico" o, in forma abbreviata "E.C.T.F. ETS – Ente Filantropico".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Osimo, Via Flaminia II n. 149/153.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli art. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli Enti che concorrono a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.3. La Fondazione persegue tale scopo utilizzando, altresì, tutti i mezzi ritenuti idonei all'assistenza e beneficenza per la promozione dell'eccellenza con particolare attenzione al mondo giovanile, secondo le esigenze sociali e culturali dei tempi, al fine di agevolare un inserimento nel mondo del lavoro ed un supporto formativo.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale

delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari con iniziative finalizzate alla promozione di stili di vita salutari attraverso attività di informazione, educazione e prevenzione quali efficaci strumenti per contrastare tali malattie e tutelare la salute del cuore;
- approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso della comunità e del territorio delle Marche in campo economico, scientifico, sociale e culturale, anche in relazione ai processi di crescita e di sviluppo nazionali ed internazionali e delle relative problematiche;
- promuovere e sostenere progetti di ricerca, di istruzione e formazione (scuola, università, apprendimento permanente), come fattore decisivo per il progresso economico e l'innovazione, per il lavoro, la coesione sociale, per la valorizzazione degli individui, avendo anche riconosciuta con accredito dalla Regione Marche la qualifica di "ente di formazione";
- promuovere e sostenere l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale;
- sostenere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- promuovere e sostenere progetti ed attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed allo sviluppo sostenibile;
- promuovere e sostenere progetti ed attività finalizzati alla organizzazione e gestione di attività economiche e produttive, di interesse sociale, culturale o religioso;
- svolgere inoltre alcune specifiche attività di solidarietà sociale atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità;
- sostenere e promuovere progetti ed iniziative per la diffusione della pratica sportiva, specie tra i giovani, per la tutela della salute e per favorire la sana crescita delle nuove generazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi.

La Fondazione:

- opera in prevalenza nella regione Marche, senza mai perdere di vista

tuttavia il contesto nazionale, europeo e globale;

- dialoga in piena autonomia con la società civile e la cultura regionale, nazionale e internazionale, con le forze politiche, economiche e sociali, con le istituzioni pubbliche internazionali, nazionali e locali;
- è attiva nel dibattito culturale e politico per contribuire alla comprensione dei cambiamenti della società regionale e italiana, fare azione di “advocacy” a sostegno di politiche pubbliche orientate alla crescita del Paese e, in particolare, dei giovani svolta in modo apartitico, nel rispetto della normativa applicabile, senza sostegno a partiti o candidati;
- è presente sui media tradizionali e social.

La Fondazione collabora altresì con quanti, persone od enti, si propongono finalità simili.

PRINCIPI DI ATTIVITÀ FILANTROPICA (art. 37 CTS e art. 16 c.c.): in qualità di ente filantropico, la Fondazione destina il proprio patrimonio e le risorse prevalentemente all'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a favore di soggetti terzi, enti e/o iniziative coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le erogazioni (incluse liberalità e contributi) sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza, tracciabilità e non discriminazione, nel rispetto di procedure definite in apposito regolamento di erogazione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento disciplina almeno:

- (i) modalità di presentazione e istruttoria delle richieste;
- (ii) criteri di selezione e priorità;
- (iii) obblighi di rendicontazione e monitoraggio;
- (iv) gestione dei conflitti di interesse;
- (v) tracciabilità dei flussi finanziari e controlli interni;
- (vi) eventuali limiti a erogazioni a soggetti collegati, con specifica motivazione e nel rispetto della Normativa Applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera potrà redigere un regolamento interno che definisce prerogative, ruoli, competenze, modalità gestionali, programmi e risorse economiche.

4.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, in via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS e della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia eventualmente proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi

addetti e il pubblico;

- promuovere e gestire interventi in campo socio-assistenziale in aree geografiche specifiche;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere una qualificata attività di formazione, quale ente formatore accreditato, utilizzando i fondi comunitari programmati allo scopo dalla Regione Marche,
- sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- incrementare il patrimonio culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà redigere un programma in cui si individuano le attività della fondazione con valenza biennale.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione potrà avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

5.2. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017, non potranno percepire alcun compenso o retribuzione, ma solo il rimborso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro con la fondazione.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio Iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa il cui complessivo valore è di euro trentamila oltre riserve come da situazione allegata.

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- (a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- (b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- (c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- (d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- (e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- (f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- (g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale con le modalità e nei limiti della legislazione vigente.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a

favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualunque soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuito dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- (a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- (b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- (c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- (d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- (e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui all'art. 10 del Codice del Terzo Settore ed agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Presidente");
- (c) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- (d) l'Organo di Controllo;
- (e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16) Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- (a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Vicepresidente ed il Tesoriere e disporne la revoca;
- (b) nominare il segretario (anche tra soggetti che non compongono il Consiglio di Amministrazione);
- (c) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- (d) nominare l'Organo di Controllo e disporne la revoca dei suoi membri;
- (e) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- (f) deliberare sulla responsabilità degli organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- (g) approvare il bilancio d'esercizio e depositarlo nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- (h) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- (i) nominare comitati scientifici;
- (j) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- (k) deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- (l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- (m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 17) Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

17.2. I Consiglieri sono nominati dal Consiglio di amministrazione uscente.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18) Gratuità dell'incarico

18.1. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione o di membro del Comitato Esecutivo sono gratuite; sono ammessi solo rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate. Eventuali compensi sono consentiti esclusivamente nei limiti e condizioni previsti dalla Normativa Applicabile e dal CTS, evitando distribuzioni indirette di utili ex art. 8 CTS, previa delibera del CdA e con adeguata motivazione.

Articolo 19) Durata della carica

19.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione dà luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica alla nomina del nuovo consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri, ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.5. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che abbiano un valore pari o superiore ad euro trentamila) occorre il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica.

21.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri in carica.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.8. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- (c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 23) Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato esecutivo può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il numero ed i componenti. Tutti i componenti debbono far parte del Consiglio di Amministrazione.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

23.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 24) Presidente e Vicepresidente

24.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- (a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- (b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- (c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- (d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- (e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- (f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione;
- (g) dirigere il personale dipendente.

24.2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce

dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo (ove presente).

Articolo 26) Tesoriere

26.1. Il tesoriere:

- (a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- (b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- (c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27) Composizione dell'Organo di Controllo

27.1. L'organo di controllo è formato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina da un Controllore unico o da un Collegio dei Controllori composta da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto come previsto dall'art 30 c. 5 del CTS.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono essere soggetti previsti dall'art. 30 c. 5 del CTS.

27.5. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale deve essere composto esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 28) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

28.1. I compiti dell'organo di controllo sono previsti dall'art. 30 del CTS.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

28.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei

Controllori.

28.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

28.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

28.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

28.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

28.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- (c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29) Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

Articolo 30) Compenso dell'Organo di Controllo

30.1. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina dell'Organo di Controllo, ne stabilisce il compenso nel rispetto dell'art. 8 c. 2 e 3 del CTS.

Articolo 31) Esercizio della funzione di revisione legale

31.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali ed è obbligatorio nei casi di cui

all'art. 31 del CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 32) Esercizi sociali

32.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33) Bilancio d'esercizio

33.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 34) Bilancio sociale

34.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile tenendo conto di quanto previsto dall'art 14 del CTS e dall'art. 39 del CTS per quanto concerne gli Enti Filantropici.

Articolo 35) Scritture contabili

35.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 36) Libri della Fondazione

36.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, La Fondazione tiene:

- (a) il Registro dei Volontari (ove presenti);
- (b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- (c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo (ove istituito);
- (d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

36.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

36.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

36.4. Qualora costituito il Comitato Esecutivo, la Fondazione istituisce il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

36.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 37) Devoluzione del patrimonio

37.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI - Arbitrato e Foro Competente

Articolo 38) Clausola compromissoria

38.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e La Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa

Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

38.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio delle Marche in conformità del suo regolamento generale.

38.3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza o come eventualmente diversamente stabilito dalla stessa Camera arbitrale.

Articolo 39) Foro Competente

39.1. Per qualunque controversia di cui all'art. 38.1 del presente statuto che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente esclusivo il foro di Ancona.

FIRMATI: Maria Grazia Tonti - Andrea Scoccianti Notaio -----

=====

Io sottoscritto Dott. Andrea Scoccianti, Notaio in Osimo, ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale digitale. Osimo, 27 marzo 2026.